



OSSERVAZIONI DEL GRUPPO A2A AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N.101/2014 “CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI, PREVISTI DAL REGOLAMENTO REMIT, DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE” DA PARTE DELL’AEEGSI

Premessa

In questo documento vengono riportate le risposte ai quesiti posti dall’Autorità nel DCO in oggetto nonché alcune osservazioni e considerazioni di carattere generale in merito a quanto richiesto dal regolamento REMIT e da ACER.

Considerazioni del gruppo A2A

La necessità di rendere pubbliche le informazioni privilegiate relative agli asset di generazione, stoccaggio e consumo nasce dalla volontà del legislatore di limitare , fino quasi ad annullarla, l’asimmetria informativa e l’eventuale possibilità di manipolazione del mercato dell’energia da parte dei soggetti titolari o comunque gestori di tali asset o che, comunque, dispongano di informazioni ulteriori (i.e. privilegiate).

Le decisioni inerenti le modalità di applicazione del regolamento REMIT non possono prescindere dalla valutazione del contesto attuale dei settori energetici, profondamente diverso da quello in cui il regolamento è stato studiato ed adottato. Negli ultimi 5 anni il mercato energetico (non solo italiano) ha subito una trasformazione profonda. Da un lato la crisi finanziaria ed economica che ha ridotto drasticamente i consumi, dall’altro lato la crescita di un parco produttivo rinnovabile incentivato “sganciato” dal modello di mercato attuale basato sul recupero dei costi attraverso il solo contributo del prezzo marginale dell’energia, hanno modificato profondamente gli equilibri dei mercati dell’energia. L’importanza degli asset di generazione “convenzionali” e la loro influenza sull’andamento del prezzo di mercato è andata via via riducendosi. Un indicatore evidente di tale fenomeno è l’andamento dello spread (spark e dark) in continua contrazione, ed in alcuni casi ormai di valore negativo. Ciò significa che il nuovo assetto produttivo ha di per sé ridotto il rischio di manipolazione di mercato da parte dei generatori e, quindi, un controllo così serrato e tempestivo quale quello “suggerito” da ACER potrebbe essere eccessivo, anche in considerazione del relativo onere economico (in termini di risorse e sistemi).

Nel mercato dell’energia elettrica, il prezzo dei prodotti a breve termine è sempre maggiormente influenzato dalla disponibilità di vento e sole, ormai veri driver dei

mercati. A sua volta, i prezzi spot e dei prodotti di breve periodo influenzano sempre più quello dei prodotti di lungo periodo. Il basso utilizzo degli impianti termoelettrici ha compresso la domanda di combustibili fossili creando un mercato lungo con prezzi del gas e del carbone ai minimi storici.

Pertanto, l'andamento del mercato è influenzato, almeno in pari misura dalla disponibilità degli impianti convenzionali e dalla disponibilità degli impianti a fonte rinnovabile. La maggior parte di questi hanno una capacità inferiore ai 100 MW e, quindi, non vengono ritenuti "rilevanti" ai fini della comunicazione delle informazioni privilegiate. Tuttavia, molti impianti vengono dispacciati direttamente dai TSO o da soggetti delegati (p.es GSE) che "aggregano" potenze considerevoli che, qualora non disponibili, potrebbero condizionare il prezzo di mercato quanto o più di un impianto convenzionale (il GSE ha contrattualizzato nel 2013 una capacità di oltre 24.000 MW). Per questo si ritiene opportuno fare riferimento alla capacità aggregata nella disponibilità di un utente del dispacciamento piuttosto che alla potenza della singola unità.

Di seguito si riportano le risposte puntuali agli spunti di consultazione proposti dall'AEEGSI

Q1. Si condividono i possibili criteri indicati a supporto dell'operatore di mercato per svolgere la valutazione di impatto sui prezzi associata alle informazioni di cui dispone?

R1 Sì in linea di principio, anche se si ravvisano due criticità:

- nel mercato energetico, a seguito dei radicali mutamenti degli ultimi anni, un'informazione che poteva essere ritenuta rilevante in passato potrebbe non esserlo più nel contesto attuale. . ad esempio, il fuori servizio di un gruppo termoelettrico da 400 MW in zona Nord nel passato avrebbe comportato un incremento dei prezzi, quantomeno a breve; attualmente, in considerazione dell'elevata capacità produttiva disponibile, non avrebbe alcuna ripercussione. Risulta, quindi, difficile seguire esempi passati senza una visione critica delle condizioni attuali;
- l'interpretazione fatta a priori di cosa possa far muovere il mercato risulta molto soggettiva.

Q2. Si condivide l'elenco esposto al paragrafo 2.7 contenente le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate? Si rilevano criticità associate alla pubblicazione delle suddette informazioni?

R2 L'elenco copre sostanzialmente tutte le categorie della filiera energia. Ciò significa includere moltissime informazioni: dalla situazione degli asset di generazione, ai livelli dei bacini (stoccaggio), al funzionamento dei pompaggi, al consumo del gas degli impianti di generazione. Posto che andrebbe valutato di volta in volta l'effetto potenziale dell'informazione sul prezzo della commodity associata, si rileva come alcune di queste informazioni siano già disponibili ai TSO. Nel settore elettrico Terna dispone delle informazioni "dinamiche" degli impianti abilitati attraverso il RUP. Nel settore del gas naturale Stogit dispone della situazione degli stoccaggi aggiornata in tempo reale e Snam di quella dei consumi.

A tale proposito, si ritiene che ai fini di una valutazione dell'andamento dei prezzi di mercato risulti molto più importante la visibilità sul dato aggregato rispetto a quello puntuale. In altre parole è più importante conoscere la disponibilità degli asset di generazione, magari per categoria e zona, piuttosto che conoscere l'indisponibilità puntuale di un singolo impianto o gruppo di produzione. Si auspica quindi un'azione verso i TSO, detentori sia delle informazioni disaggregate che di quelle aggregate, ben più significative, affinché le pubblichino sulle piattaforme più opportune.

Pertanto, si sottolinea la forte criticità derivante dalla pubblicazione di tali informazioni, legata da un lato alla mancanza di una struttura preposta alla loro raccolta e diffusione, dall'altro ad un sistema di valutazione e controllo "intelligente" delle informazioni che sia in grado non solo di verificarne l'esattezza, ma anche la rilevanza (informazioni privilegiate). Il rischio è di "inondare" il sistema di informazioni ininfluenti che intaserebbero i canali di informazione ottenendo esattamente il risultato opposto a quello auspicato.

Q3. Con riferimento, in particolare, ai punti vii), viii) e ix) del suddetto elenco, quali informazioni si ritiene possono verosimilmente e tipicamente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso? Illustrare le medesime preferibilmente tramite l'esposizione di esempi concreti. ??

Q4. Si condivide l'approccio di ACER di identificare, con riferimento al mercato dell'energia elettrica, una soglia indicativa pari a 100 MW ai fini della pubblicazione

delle informazioni privilegiate, armonizzata su scala europea e coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013?

R4 Le informazioni dovrebbero essere limitate ad elementi rilevanti del mercato. Tuttavia si evidenziano due problemi:

- dovrebbe essere specificato meglio il perimetro di riferimento della soglia di 100 MW, soprattutto per l'idroelettrico. Potenza nominale di concessione, potenza efficiente, potenza media. Va riferita al singolo gruppo, all'impianto o al parco di generazione?
- Come accennato, il mercato elettrico ha subito, e sta subendo, una profonda trasformazione. L'introduzione delle FER e della generazione distribuita ha contribuito ad indebolire il "potere" di mercato delle fonti di produzione tradizionali (termoelettrico). Porre un limite di 100 MW equivale a trascurare completamente questi contributi (fatta eccezione per qualche parco eolico) che oggi sono attori primari nella determinazione del prezzo di mercato. Più corretto sarebbe far riferimento alla potenza aggregata nella disponibilità di un utente del dispacciamento, magari per tipologia produttiva e per zona.

Q5. Si condivide l'approccio di ACER di prevedere, con riferimento al mercato del gas naturale, soglie differenziate per ciascuno Stato membro? Quale soglia si ritiene significativa con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità?

R5 Si condivide l'approccio con soglie differenziate per ciascuno Stato membro.

Q6. Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo di cui sopra, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate?

R6 Sì, in quanto, a nostro avviso, ciò faciliterebbe l'accesso delle informazioni nel suo complesso a tutti gli attori del mercato.

Q7. Si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.17 al fine di assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si ritiene che vi siano ulteriori criteri di cui tenere conto?

R7 Non si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.17 che risultano troppo onerosi. Tali criteri potrebbero essere applicati, a regime, in presenza di una piattaforma unica

condivisa, ma non nella fase transitoria basata sul sito web della società. Sarebbe inizialmente sufficiente la pubblicazione gratuita bilingue.

Q8. Si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si condivide il contenuto informativo dell'UMM? Si ritiene che vi siano ulteriori informazioni di cui tenere conto?

R8 Si condivide l'utilizzo di un format, ma si ritiene che l'UMM proposto da ACER sia troppo dettagliato. Come già accennato, è molto più efficace un'informazione chiara ed aggregata rispetto ad una serie di informazioni frammentarie con dettagli non rilevanti. Si suggerisce di utilizzare un format con, al massimo, i primi 7 campi da inviare al TSO o alla piattaforma condivisa. A tal proposito, sarebbe auspicabile una aggregazione dei dati in modo da fornire un dato "di mercato" (p.es. capacità indisponibile per zona e/o per tipologia di combustibile).

Q9. Si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di "tempo utile" per la pubblicazione delle informazioni privilegiate?

R9 No. Questo aspetto è critico in quanto una tempistica troppo ridotta obbligherebbe a costituire una funzione in azienda dedicata, con presidio permanente, con costi tutt'altro che trascurabili in un periodo congiunturalmente molto critico per il settore energetico. Attualmente le risorse di linea sono dedicate alla gestione dell'asset ed alla risoluzione dei problemi contingenti, non al reporting. Inoltre, la pubblicazione di informazioni verso l'esterno di solito è controllata dalla funzione di relazioni esterne e non dalla linea operativa, con tempistiche ben lontane dal tempo reale. Una richiesta di questo tipo comporterebbe per le società coinvolte un onere gestionale rilevante con costi non recuperabili. La tempistica proposta andrebbe rivista considerando le inevitabili comunicazioni interne prima di arrivare alla funzione preposta alla pubblicazione. Quindi dal momento che l'informazione è nota, e non dall'accadimento del fatto. La tempistica è oggettivamente troppo stringente.

Q10. Si ritiene che l'applicazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa comportare delle criticità, avendo riguardo al normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.

R10 Sì. Oltre alle criticità sopra esposte relative alla struttura di reporting segnaliamo la impossibilità pratica di interrompere le attività commerciali in caso di disservizi sugli impianti, noti solo a posteriori. Da un lato la funzione di front office che si interfaccia direttamente con le piattaforme di mercato opera in maniera indipendente dalla funzione di dispacciamento fisico degli impianti, dall'altro, nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di un disservizio dovrebbe avere la capacità di discernere se questo possa o meno influenzare il prezzo forward della commodity e nello specifico di quali prodotti. P.es il fuori servizio di un gruppo CCGT da 400 MW in Zona Nord ha un effetto sull'andamento del prezzo forward dell'energia? Può influenzare solo la prima settimana o anche il primo mese? A nostro parere oggi non avrebbe alcuna influenza visto il mercato "lungo" attuale, tuttavia se il mercato dovesse muoversi per altre ragioni la nostra interpretazione sarebbe del tutto opinabile. Nel caso poi dovessero astenersi dal mercato alcuni primari operatori (p.es. E.ON, EDF, ENEL), si potrebbero avere ripercussioni indirette sui prezzi per riduzione della liquidità, esattamente il contrario di quello che si vorrebbe evitare!

Q11. Quali implicazioni si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa avere sulla struttura organizzativa e la gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa? Come si valuta l'adozione di barriere allo scambio di informazioni all'interno dell'impresa (c.d. Chinese walls) al fine di prevenire fughe informative e situazioni di conflitto di interesse?

R11 Come precedentemente esposto, riteniamo che la pubblicazione delle informazioni privilegiate con le modalità e le tempistiche proposte comporterebbe sostanziali appesantimenti in termini di struttura e costi. Dalla necessità di personale dedicato (tecnico e/o di relazioni esterne?) al ricorso ad un responsabile che verifichi e convalidi le informazioni da pubblicare. In merito alla costituzione delle c.d. "Chinese walls", si ritiene che l'adozione di simili misure comporterebbe rilevanti (e probabilmente controproducenti) inefficienze nei processi aziendali.

Q12. Si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT?

R12 Sì, tuttavia nel caso di disservizi di asset con conseguente necessità di effettuare la copertura delle partite di energia già contrattualizzate non si capisce come un operatore possa esimersi dall'assumere "decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all'ingrosso".

Q13. Con riferimento alle pratiche di negoziazione sui mercati energetici all'ingrosso si rilevano criticità in relazione all'applicazione e interpretazione delle eccezioni ed esenzioni previste nel suddetto regolamento? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.

Q14. Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT? Si ritiene che altre soluzioni possano essere considerate ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate degli operatori?

R14 Sì, si condividono le considerazioni dell'Autorità e non si ritiene esistano, nel breve periodo, altre opzioni percorribili. A regime, sarebbe preferibile la realizzazione di una piattaforma comune europea attraverso Entso-E e Entso-G, sebbene pur sempre collegate ai TSO nazionali, primari detentori delle informazioni richieste.

Q15. Si condividono le considerazioni svolte con riferimento alle diverse opzioni di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, volte a identificare, in estrema sintesi, vantaggi e limiti delle diverse soluzioni (profili concorrenziali, efficienza dei mercati, gestione dei flussi informativi)? Quali eventuali ulteriori criticità o benefici si ritiene debbano essere considerati con riferimento a ciascuna opzione?

R15 Sì, si condividono le considerazioni dell'Autorità. Si ribadisce, tuttavia, l'importanza di disporre di informazioni di tipo aggregato e si ritiene, quindi, preferibile l'opzione C. Tale soluzione avrebbe anche il vantaggio di essere meglio integrabile in un prossimo futuro con una piattaforma unica europea gestita da ETSO.

Q16. Ritenete che sia utile promuovere soluzioni centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? In caso affermativo, quale soggetto si ritiene più idoneo per la fornitura del servizio?

R16 Sì, si ritiene che i soggetti più idonei e strutturati per la gestione delle informazioni privilegiate siano i TSO.

Q17. Ritenete che l'eventuale pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le medesime informazioni sui propri siti web, oppure debba essere resa obbligatoria?

R17 Si ritiene preferibile rendere obbligatoria la pubblicazione attraverso la piattaforma centralizzata, lasciando comunque la facoltà di pubblicazione dei dati anche sul proprio sito. Solo attraverso un simile obbligo è possibile giungere ad una visione complessiva ed omogenea delle informazioni e si mette il gestore di tale piattaforma nella condizione di fornire un dato aggregato affidabile e completo.

Q18. Quali informazioni, eventualmente rientranti nella categoria di informazioni privilegiate, sono già trasmesse, sulla base di obblighi normativi o di procedure operative e commerciali, su piattaforme pubbliche o riservate? Si descrivano i canali utilizzati.

R18 Oggi vengono trasmessi i dati di indisponibilità degli impianti autorizzati al TSO attraverso il sistema comandi (sistema G3).

Q19. Quali sono le caratteristiche/requisiti che una piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe assumere? Si ritiene che vi siano potenziali sinergie con esistenti piattaforme per la trasparenza? Se sì, quali?

R19 Modalità di invio dati standardizzato, accesso libero.

Q20. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas, si ritiene che esistano particolare differenze/criticità di cui tener conto ai fini della valutazione circa le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate?

Q21. Si ravvedono ulteriori criticità o aspetti meritevoli di attenzione?

R21 NO